

CITTA' DI  
VENEZIA



Area Economia e Finanza  
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali  
Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili  
Servizio Assegnazione e Gestioni Contrattuali ed esercizio delle funzioni in materia di  
Demanio Marittimo

PROCEDURA APERTA

SERVIZIO DI CUSTODIA, GUARDIANIA, PULIZIA E MOVIMENTAZIONE NATANTI

PRESSO

IL COMPENDIO DI SANT'ALVISE CIV. 3161 – CANNAREGIO, VENEZIA,

AD USO REMIERE

CIG A0414D382B

**DISCIPLINARE DI GARA**

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 4
ART. 2 - FINALITÀ, OBIETTIVI TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL BENE E DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO	pag. 4
ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO	pag. 5
ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO	pag. 5
ART. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	pag. 6
ART. 6 - DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO	pag. 6
ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE	pag. 6
ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO	pag. 7
ART. 9 – COORDINAMENTO	pag. 8
ART. 10 – APERTURA COMPENDIO	pag. 8
ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VENEZIA	pag. 9
ART. 12 – RESPONSABILITA'	pag. 9
ART. 13 – SEDE	pag. 10
ART. 14 – SUBAPPALTO	pag. 10
ART. 15 – ASSICURAZIONI	pag. 10
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	pag. 10
ART. 17 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	pag. 10
ART. 18 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	pag. 10

ART. 19 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI pag. 10

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE IN DANNO pag. 11

ART. 21 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI pag. 12

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento, per la durata di 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 36 mesi, con riserva della facoltà di avvalersi inoltre di una proroga tecnica del contratto in corso di esecuzione, per un periodo massimo di 6 mesi, del servizio integrato diurno di guardiana, custodia, pulizia e movimentazione natanti (varo e alaggio), da tenersi all'interno del compendio immobiliare sito in Sant'Alvise 3161 – Cannaregio, Venezia.
2. Tale servizio è orientato alla promozione e salvaguardia del benessere delle remiere che utilizzano l'immobile e deve essere inteso essenzialmente come intervento volto a supportare la realizzazione degli scopi delle associazioni Remiere, nell'ambito del raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di divulgazione della tradizione della pratica della voga, anche tra le giovani generazioni.
3. L'appalto è da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato tecnico e prestazionale.

## ART. 2 - FINALITÀ, OBIETTIVI, TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL BENE E DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

1. Il Comune di Venezia intende favorire i servizi di operatività nel compendio immobiliare, al fine di permettere lo svolgimento delle attività sociali delle Associazioni che fruiscono del bene.

2. L'immobile è sede delle società Remiere e ricovero per barche sociali tradizionali tutte rigorosamente in legno e a fondo piatto.

Area del lotto: mq 2.250 ca.

Il compendio, meglio individuato nell'allegato elaborato grafico, consta di:

piano terra: spogliatoi uomini, spogliatoi donne, servizi igienici, centrale termica, zona ricovero barche;

piano primo: locali ad uso sedi delle società remiere, sala ad uso riscaldamento e locali spogliatoi per il personale del gestore del servizio.

Si evidenzia che il compendio immobiliare è oggetto di adeguamento alle normative vigenti di prevenzione incendi da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. **Servizio diurno di guardiana e custodia** del compendio immobiliare.

Il servizio consiste nell'apertura e chiusura della struttura comunale e nel servizio di guardiana, nonché nella vigilanza dei beni mobili ivi presenti.

La guardiana riguarda il controllo degli accessi e la sicurezza all'interno del compendio: l'area di accesso avviene dal Parco Groggia e dalla banchina fronte laguna (accesso via acqua). L'autorizzazione di accesso ai Soci delle singole remiere avverrà a mezzo di lettori per il tracciamento delle attività e degli utilizzi (con card personali rilasciate dalle singole Associazioni ai propri Soci e monitoraggio attraverso specifico software), la cui realizzazione è in itinere.

4. **Servizio di movimentazione natanti (varo e alaggio)** depositati all'interno del cantiere (195 posti di cui 37 a terra) mediante l'utilizzo di gru (richiesta la necessaria certificazione per il personale impiegato) e muletti di proprietà comunale.

Il servizio comprende una serie di operazioni che vanno dal prelievo dei natanti dagli stalli con uso dei muletti al loro varo con l'uso della gru e viceversa.

Il ricovero dei natanti negli spazi utilizzabili è a cura esclusiva del personale di cantiere.

Il servizio dovrà essere assicurato dall'apertura del compendio e sino a mezz'ora prima della chiusura del compendio.

5. **Servizio di pulizia**, quotidiana dei locali e servizi funzionali (spogliatoi, docce e wc, sala riscaldamento) e periodica del capannone - deposito barche. Nello svolgimento del servizio dovrà essere curato il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente, attraverso efficaci metodiche di sanificazione;
- mantenere integro l'aspetto estetico e funzionale / ambientale dei locali;
- salvaguardare le superfici sottoposte alla pulizia.

Il servizio dovrà essere svolto quotidianamente per quanto riguarda i servizi igienici e le docce e la sala di riscaldamento.

La rimanente porzione di compendio dovrà essere pulita tre volte la settimana e all'occorrenza.

6. L'affidamento del servizio deve assicurare altresì una serie articolata di compiti e di interventi, di seguito indicati:

- spegnimento delle luci del compendio dopo l'utilizzo dei locali;
- verifica rispetto delle norme di civile convivenza e della cosa altrui da parte di tutte le associazioni utilizzatrici di spazi;
- verifica e segnalazione in merito all'uso conforme e corretto dei locali e degli arredi da parte delle Associazioni remiere;
- pronta segnalazione al Comune di Venezia di eventuali infrazioni e/o ripetute dimenticanze in ordine al corretto funzionamento della struttura, da parte delle remiere;
- che nessuna remiera per negligenza, imperizia, imprudenza, colpa o dolo, arrechi danni ai locali, alle attrezzature e alle pertinenze, segnalando immediatamente al Comune di Venezia il fatto;
- che non vi siano azioni contrarie alla normativa sulla sicurezza e, comunque, non autorizzate dall'Ente proprietario.

7. Il personale dell'impresa aggiudicataria:

- non dovrà essere associato né avere alcun rapporto con alcuna tra le otto Associazioni insediate nell'impianto né conflitti di interesse di alcun genere;
- dovrà rispettare gli orari di lavoro e le regole di comportamento e di servizio;

- dovrà movimentare le barche e i carrelli fino alla gru e garantire la sicurezza degli utilizzatori, non permettendo l'uso delle attrezzature da parte di terzi soggetti;
- dovrà far rispettare le regole di comportamento ai Soci utilizzatori e la turnazione alle barche delle singole Remiere nelle operazioni di movimentazione;
- dovrà essere sempre gentile e disponibile con tutti i Soci e specialmente con i bambini e i ragazzi;
- dovrà interfacciarsi solo con il Referente Unico del Comune per qualsiasi questione o evento all'interno dell'impianto;
- riprenderà verbalmente, o per iscritto nel caso di recidiva, le associazioni utilizzatrici dell'immobile nel caso di inadempimenti alle proprie disposizioni mirate a gestire e a organizzare gli spazi comuni con la diligenza del buon padre di famiglia;
- comunicherà al Referente Unico dell'Amministrazione Comunale gli inadempimenti e/o i comportamenti lesivi al bene immobile e alle persone da parte delle associazioni utilizzatrici degli spazi, ovvero dei singoli soci, affinché lo stesso prenda appositi provvedimenti;
- dovrà confrontarsi con il Referente Unico per qualsiasi questione amministrativa e decisionale sulla gestione generale del compendio, dei servizi da fornire alle Associazioni, degli orari di apertura/chiusura e quant'altro, sempre nell'interesse di tutte le remiere;
- verificare che non vi siano azioni contrarie alla normativa sulla sicurezza, la manomissione degli impianti (elettrici, di riscaldamento, antincendio, idrico-sanitario, ecc.), la detenzione di liquidi infiammabili, l'uso di fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche, a meno che non siano autorizzate espressamente dal Comune di Venezia;
- l'informazione agli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dal "Regolamento" e dagli ulteriori provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale per la gestione del compendio. Tali documenti dovranno essere conservati nel compendio e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;
- il puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici;
- il rispetto del Codice di Comportamento del Comune di Venezia.
- dovrà essere munito di apposita divisa da lavoro (con attenzione di utilizzare colori diversi da quelli identificanti le insegne sociali delle otto remiere). Esemplicando il corredo dovrà essere così composto:
  - corredo invernale: pantaloni lunghi, maglia/felpa e giubbotto;
  - divisa estiva: pantaloni bermuda da lavoro, maglietta polo, felpa, cappellino di protezione solare, calzature antinfortunistiche e quant'altro previsto per la sicurezza;
- dovrà esibire sulla divisa da lavoro il tesserino di riconoscimento;
- dovrà essere adeguatamente formato e inserito in liste esposte in bacheca con individuazione dei turni di presenza e degli incarichi da comunicare all'Amministrazione Comunale con frequenza trimestrale.

8. Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà essere adeguatamente informato, formato ed addestrato ed aggiornato in materia di prevenzione incendi.

### ART. 3 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

1. L'arco temporale di riferimento dell'appalto è costituito da 36 mensilità, rinnovabile per ulteriori 36 mesi. **L'appalto decorre dal 1° marzo 2024 fino al 28 febbraio 2027.** Il predetto termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara.

2. La Stazione appaltante si riserva di dare esecuzione all'appalto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. **Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi**, per l'importo di € =140.000,00 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e della manodopera. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

4. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e in considerazione di quanto consentito dall'art. 120, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, per circostanze attualmente non previste o prevedibili, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 la durata del contratto può essere prorogata alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

### ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. **L'importo complessivo a base di gara è pari ad € =140.000,00 (cento quarantamila/00), oneri fiscali esclusi.**

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023 l'importo posto a base di gara non comprende i costi della manodopera e della sicurezza.

2. Prestazioni straordinarie

Oltre ai servizi contemplati dal presente capitolato, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere all'impresa appaltatrice prestazioni straordinarie a carattere non continuativo, da eseguirsi in occasione di eventi di carattere istituzionale che richiedano un'apertura del

compendio non prevista.

In detti casi, ed in generale in tutti i casi in cui risulti difficoltoso o impossibile programmare gli interventi, l'impresa appaltatrice si impegna a fornire il servizio a chiamata.

Tali prestazioni dovranno essere richieste, per iscritto (anche semplicemente a mezzo e-mail), unicamente dal Referente Unico del Comune di Venezia e/o da un suo incaricato; a seguito della richiesta, e comunque entro le 48 ore dal ricevimento della stessa, l'impresa appaltatrice è tenuta a presentare un preventivo di spesa che dovrà anche riportare l'indicazione dettagliata delle modalità di esecuzione del servizio, nonché i termini di esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accettare o non accettare il preventivo; pertanto nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'impresa appaltatrice per la sola presentazione del preventivo.

Il servizio sopra indicato potrà essere richiesto per qualsiasi giorno della settimana ivi compresi i festivi.

Tutte le prestazioni straordinarie richieste dal Comune di Venezia o dalle singole società remiere dovranno essere contabilizzate e fatturate con specifica fattura emessa ad hoc.

#### **ART. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

1. La gara è indetta nella forma della procedura aperta (così come definita all'art. 3 lettera f) dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo n. 36/2023) ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità indicate nel seguito del presente Disciplinare.

#### **ART. 6 - DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO**

1. Sono destinatari della attività oggetto d'appalto le otto associazioni remiere utilizzatrici del compendio immobiliare sito in Cannaregio S. Alvise 3161, al fine di garantire, nell'ambito dell'interesse pubblico eveniente, la realizzazione degli scopi statuari e il raggiungimento delle finalità istituzionali per le quali le stesse sono sorte ed operano.

#### **ART. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE**

1. Il servizio oggetto di appalto dovrà essere eseguito dall'impresa aggiudicataria in stretta integrazione alla complessiva organizzazione delle attività interne dell'Amministrazione appaltante.

Il servizio si articola in prestazioni ordinarie/quotidiane e periodiche, e dovrà essere eseguito tutti i giorni dell'anno secondo un calendario condiviso con l'Amministrazione Comunale. Il servizio dovrà in ogni caso essere eseguito a perfetta regola d'arte e garantire un costante standard qualitativo di tipo ottimale. Il servizio dovrà essere svolto da personale specializzato e debitamente formato. Per norma generale resta stabilito che nel prezzo offerto s'intendono compresi tutti i magisteri, i mezzi d'opera e le apparecchiature necessarie per il servizio compiuto a perfetta regola d'arte. Il servizio dovrà inoltre prevedere l'attuazione da parte dell'impresa aggiudicataria di un proprio sistema di controllo sulla qualità dei servizi e determinare criteri gestionali idonei ad assicurare flessibilità e tempestività degli interventi.

2. Ogni singola remiera può chiedere al Comune di Venezia con almeno 48 ore di anticipo l'apertura straordinaria del cantiere per il varo e successivo alaggio delle imbarcazioni, al di fuori degli orari usuali, per consentire ai soci di partecipare con le imbarcazioni ad eventi quali manifestazioni agonistiche, folcloristiche, culturali, ecc, organizzate dalla società stessa o da soggetti terzi. I costi sostenuti dall'impresa aggiudicataria per lo straordinario del personale a disposizione sono assunti dalle remiere stesse, ad esclusione delle aperture per eventi organizzati dall'Ente Comune di Venezia, i quali costi saranno a carico dello stesso.

3. Il servizio verrà svolto sulla base delle indicazioni tecniche impartite dal Referente Unico del Comune di Venezia durante lo svolgimento dei servizi. Detto soggetto avrà il compito di controllare che il servizio sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità e i programmi convenuti.

4. L'impresa aggiudicataria si obbliga a non sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, anche nel caso in cui dovessero insorgere controversie con il Comune di Venezia. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'impresa aggiudicataria costituisce inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del disciplinare per colpa.

5. L'impresa aggiudicataria risponde dei fatti causati dai propri dipendenti; inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati al Comune di Venezia o a terzi a causa di negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del disciplinare, tenendo sollevato il Comune di Venezia da ogni conseguenza diretta o indiretta.

6. L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, ha l'obbligo assoluto:

a) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui si eseguono i servizi oggetto dell'appalto;

b) di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Venezia e di indennizzo da parte della medesima;

c) di portare a conoscenza del proprio personale che il Comune di Venezia è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'impresa aggiudicataria stessa e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dello stesso;

d) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate;

e) dell'adempimento di tutti gli obblighi verso i dipendenti, e/o collaboratori, propri, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Gestore risponde in ogni caso dell'operato del personale assunto. Il Comune di Venezia resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Gestore ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo rapporto di lavoro;

- f) di prevedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso. Gli addetti al cantiere dovranno essere abilitati con corso di primo soccorso;
- g) di prevedere alla dotazione del defibrillatore e relativi corsi BLS/D riassegnati a ciascun addetto di cantiere dall'ULSS 3 Serenissima e necessari secondo la normativa vigente.
7. L'impresa aggiudicataria è tenuta a far rispettare l'obbligo, per il personale addetto ai servizi, di indossare, oltre a idonei abiti da lavoro (divisa, etc.) e altre dotazioni DPI nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta appaltatrice.
8. L'impresa aggiudicataria è tenuta a:
- a) informare gli operatori addetti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.  
Gli addetti al servizio dovranno possedere una adeguata capacità operativa "Professionale" ed essere qualificati per gli interventi che andranno ad eseguire, dotati di tutte le conoscenze teorico/pratiche indispensabili, pertanto l'impresa aggiudicataria è tenuta ad aggiornare e formare il proprio personale in merito alle tecniche, ai macchinari ed alle procedure da utilizzare per operare secondo le modalità operative che garantiscono le finalità del servizio previsto.
- b) assicurare che nell'espletamento della fornitura gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d'ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- c) allontanare con sollecitudine dal servizio, su richiesta motivata del Comune di Venezia, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- d) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- e) applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio (rischio medio).
9. L'impresa aggiudicataria si impegna a sostituire, entro 7 giorni dalla motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale o di sua propria iniziativa, i lavoratori che diano motivo di lagnanze sul piano della fiducia, del rendimento e della mancata ottemperanza alle norme contenute nel presente disciplinare. Tutti i lavoratori dovranno mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

#### **ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO**

1. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di fornire adeguata preparazione e/o aggiornamento professionale al personale addetto in relazione alle varie attività svolte.

Le eventuali sostituzioni del personale addetto dovranno essere comunicate all'Ente Comunale per iscritto.

2. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad impiegare per la gestione dello scalo di Alaggio esclusivamente personale dipendente dalla propria impresa, ovvero da altre imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo, secondo la vigente normativa di settore, purché in possesso dei necessari requisiti allo svolgimento delle mansioni richieste.

3. L'impresa aggiudicataria è obbligata a nominare il responsabile della sicurezza del cantiere e individuare nel dettaglio le mansioni di ciascuno degli addetti per garantire in maniera ottimale il servizio.

Il personale addetto è tenuto a mantenere un contegno irreprensibile, indossare una tenuta sulla quale dovrà essere visibile apposito cartellino identificativo ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che eventualmente verranno impartite dal Referente Unico del Comune di Venezia.

Il Comune ha facoltà di chiedere all'impresa aggiudicataria la sostituzione del personale per gravi motivi o inadempienze perpetrate nel corso dell'espletamento del servizio.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme vigenti relative all'assicurazione del personale e alle altre disposizioni obbligatorie in materia di tutela dei lavoratori.

Il Responsabile della sicurezza dello scalo di Alaggio è obbligato a verificare che il personale si uniformi alle prescrizioni del Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali.

L'impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio, è obbligata a rendere al Comune di Venezia una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante circa il numero degli addetti occupati nella gestione dello Scalo di Alaggio con elenco nominativo degli stessi e le relative mansioni affidate.

4. L'impresa aggiudicataria dovrà presentare ogni qualvolta l'Ente Comunale ne faccia richiesta tutta la documentazione attestante la regolarità previdenziale e assicurativa dei rapporti di lavoro instaurati con il personale impegnato nella gestione dello scalo, anche se saltuariamente.

5. Il possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione (curriculum vitae in formato europeo Europass, datato e firmato), resa mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, da prodursi unitamente al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il periodo di affidamento.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario dovrà, preferibilmente, impiegare il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel Servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione, fornendo i relativi curricula.

6. L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza, dovrà essere contestuale e dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale ed essere autorizzata dalla stessa.

7. Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, e ferma restando l'eventuale responsabilità dell'aggiudicatario, darà disposizioni all'aggiudicatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

8. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'aggiudicatario a proprio carico tutti gli oneri relativi.

9. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle attività deve essere in ogni caso comunicato dall'aggiudicatario prima dell'avvio dell'appalto.

10. Il personale dell'aggiudicatario, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza può rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 9 - COORDINAMENTO**

1. L'aggiudicatario si obbliga ad individuare un Capo cantiere coordinatore quale interlocutore unico del Comune di Venezia, in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale, da comprovarsi tramite curriculum vitae da allegarsi al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

Il coordinatore, deve garantire la costante disponibilità, nonché reperibilità, nei confronti del Referente Unico del Comune di Venezia.

2. Il Capo cantiere dovrà coordinare tutte le attività tecnico-organizzative, gestionali ed operative connesse all'esecuzione del servizio, ed essere continuativamente reperibile.

In particolare tale soggetto è responsabile dell'organizzazione operativa, della supervisione, della verifica, del controllo del servizio ed è autorizzato a trattare in merito a qualsiasi problema dovesse insorgere in tema di esecuzione del servizio, confrontandosi con il Referente Unico incaricato dal Comune di Venezia.

Tutte le comunicazioni e/o contestazioni, anche verbali, fatte a detto soggetto, si intendono fatte direttamente all'impresa aggiudicataria.

3. Il Capo cantiere ha l'onere di riprendere verbalmente, o per iscritto nel caso di recidiva, le remiere utilizzatrici dell'immobile nel caso di inadempimenti alle proprie disposizioni mirate a gestire e a organizzare gli spazi comuni con la diligenza del buon padre di famiglia.

Ha l'onere di comunicare, tempestivamente e per iscritto, al Referente Unico dell'Amministrazione Comunale gli inadempimenti e/o i comportamenti lesivi al bene immobile e alle persone da parte delle associazioni utilizzatrici degli spazi, ovvero dei singoli soci, affinché lo stesso prenda appositi provvedimenti.

4. Il Capo cantiere si confronterà con il Referente Unico per qualsiasi questione amministrativa e decisionale sulla gestione generale del compendio, dei servizi da fornire alle remiere, degli orari di apertura/chiusura e quant'altro, sempre nell'interesse di tutte le remiere.

5. In caso di rimostranze orali o scritte sull'operato delle remiere o su quello dei loro soci, il Capo cantiere ha l'obbligo di informare immediatamente, per iscritto, il Referente Unico per gli adempimenti di competenza

6. Il ricovero negli spazi utilizzabili è a cura esclusiva del personale di cantiere.

7. Il Gestore è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali: assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi.

8. Nel caso in cui venga accertata la violazione delle disposizioni del Regolamento da parte di un socio di remiera, il Capo cantiere riferisce immediatamente al Referente del Comune di Venezia.

9. L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

10. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Referente Unico del Comune di Venezia, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dell'appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. L'aggiudicatario è responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

#### **ART. 10 - APERTURA COMPENDIO**

1. Il compendio seguirà presumibilmente il seguente orario di apertura:

MESI: APRILE – MAGGIO – GIUGNO – SETTEMBRE – OTTOBRE

Lunedì: chiuso

Martedì: 08:00/13:00 - 14.30/20:30

Mercoledì: 08:00/13:00 - 14:30/20:30



Giovedì: 08:00/13:00 - 14:30/20:30  
Venerdì: 08:00/13:00 - 14:30/20:30  
Sabato: 08:00/13:00 - 14:30/20:30  
Domenica: 08:00/15:00  
Totale ore settimanali 62  
Ultima barca a terra ore 12:30 e ore 20:00  
Chiusura cancelli ore 20:30

MESI: LUGLIO – AGOSTO  
Lunedì: chiuso  
Martedì: 08:00/13:30 - 16:00/21:15  
Mercoledì: 08:00/13:30 - 16:00/21:15  
Giovedì: 08:00/13:30 - 16:00/21:15  
Venerdì: 08:00/13:30 - 16:00/21:15  
Sabato: 08:00/13:30 - 16:00/21:15  
Domenica: 08:00/13:30  
Totale ore settimanali 59 + 15 minuti  
Ultima barca a terra ore 13:00 e ore 20:45  
Chiusura cancelli ore 21.15

MESI: DA NOVEMBRE A MARZO  
Lunedì: chiuso  
Martedì: 9:00/13:00 - 14:00/18.00  
Mercoledì: 13:00 - 20.00  
Giovedì: 9:00/13:00 - 14:00/18.00  
Venerdì: 13:00 - 20:00  
Sabato: 9:00/13:00 - 14:00/18.00  
Domenica: 9.00/15:00  
Totale ore settimanali 44  
Ultima barca a terra ore 12:30, ore 17.30 e ore 19.30  
Chiusura cancelli ore 18.00 e ore 20.00

2. Ogni variazione di orario è concordata con il gestore.

3. Il compendio seguirà presumibilmente le seguenti chiusure festive:

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| • Pasqua e Lunedì' dell'Angelo      | CHIUSO                        |
| • 25 aprile                         | APERTO dalle 8.00 alle 14.00  |
| • 1° maggio                         | CHIUSO                        |
| • 2 giugno                          | APERTO dalle 8.00 alle 14.00  |
| • 15 agosto FERRAGOSTO              | CHIUSO                        |
| • 1° novembre TUTTI I SANTI         | CHIUSO                        |
| • 21 novembre MADONNA DELLA SALUTE  | APERTO dalle 08:00 alle 14:00 |
| • 08 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE | APERTO dalle 08:00 alle 14:00 |
| • 24/25/26 DICEMBRE                 | CHIUSO                        |
| • 31 DICEMBRE S.SILVESTRO           | CHIUSO                        |
| • 1° GENNAIO                        | CHIUSO                        |
| • 6 GENNAIO EPIFANIA                | APERTO dalle 08:00 alle 14:00 |

4. Ogni variazione di chiusura festiva è concordata con il gestore.

#### **ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VENEZIA**

1. Il Comune assume l'obbligo di mettere a disposizione del concessionario la gru e i muletti per il varo ed alaggio dei natanti.
2. Il Comune ha la facoltà di effettuare in qualsiasi tempo ispezioni al fine di verificare il corretto svolgimento del servizio, anche a seguito di segnalazioni da parte delle società remiere.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITA'**

1. Il Comune di Venezia non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi o danni alle barche e al loro corredo.
2. La responsabilità per eventuali ammanchi o danni alle barche e al loro corredo è in capo all'impresa aggiudicataria che deve garantire l'attività di custodia, cioè sorvegliare l'immobile, curare e assistere le persone che lo utilizzano così come il conservare gli oggetti

affidati (barche, attrezzature e similari).

3. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, obblighi, oneri e modalità risultanti, dal presente contratto.

4. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno effettuate interamente a spese dell'impresa aggiudicataria con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico dello stesso, ad esclusione della gru e dei muletti di proprietà comunale.

#### **ART. 13 - SEDE**

1. Le attività oggetto d'appalto verranno svolte nel compendio di Sant'Alvise 3161 – Cannaregio, Venezia. Per tutta la durata dell'affidamento all'aggiudicatario viene data la disponibilità di un locale ad uso spogliatoio con bagno al piano primo, ad uso dei propri dipendenti.

#### **ART. 14 - SUBAPPALTO**

1. Non è consentito il subappalto delle prestazioni.

#### **ART. 15 - ASSICURAZIONI**

1. L'impresa aggiudicataria deve stipulare idonea polizza di assicurazione, con validità per tutta la durata dell'appalto, per la copertura di ogni rischio (Responsabilità civile) relativa alla gestione del servizio con un limite massimale per sinistro non inferiore a:- € 2.000.000,00 - per persona- € 500.000,00 - per cose. Copia della polizza assicurativa dovrà essere fornita all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.

#### **ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010. L'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità della cessione del credito all'Amministrazione appaltante.

3. L'Amministrazione comunale potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

#### **ART. 17 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il Comune di Venezia pagherà trimestralmente i corrispettivi in favore del gestore, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di ricevimento delle relative fatture. L'importo delle fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro della regolarità delle stesse.

Rimane inteso che il Comune di Venezia, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del gestore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### **ART. 18 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

In forza dell'art. 121, comma 11, del D.Lgs. n. 33/2023, fermo quanto previsto dall'art. 121, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2023 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2023, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

#### **ART. 19 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

1. In caso di violazione parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti e specificatamente descritti nel presente Capitolato, nonché dal Progetto tecnico presentato in sede di gara, l'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno da comprovarsi da parte dell'Amministrazione, applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	Importo penalità
1	Per ogni mancata prestazione dovuta verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di: In particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>in caso di constatata negligenza in capo all'appaltatore o suoi dipendenti o incaricati, in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i</li></ul>	€ 1.000,00

	<p>minori accolti nei servizi e salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per ogni inadempienza relativa ai servizi, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sul lavoro;</li> <li>• in caso di mancato rispetto degli ordini di servizio o istruzioni operative (tempistica e modalità) impartite dal Referente Unico.</li> </ul>	
2	<p>Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme", rispetto a quanto previsto dal Capitolato e/o nel Progetto tecnico verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di:</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;</li> <li>• per ogni inadempienza relativa agli obblighi di formazione del personale;</li> <li>• in caso di utilizzo di prodotti di pulizia non conformi a quelli offerti in sede di gara.</li> </ul>	€ 500,00

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

4. Il Comune di Venezia procede al recupero della penali mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

#### **ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE IN DANNO**

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, co. 2 del D.Lgs. 33/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 co. 1 del D.Lgs. 33/2023. Costituiscono causa di risoluzione del Contratto - e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato - i seguenti casi:

- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;
- inadempimento grave alle disposizioni del RUP/DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14;
- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e ss.;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- negli altri casi previsti dalla legge.

2. Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che l'operatore economico concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione in danno come segue:
- affidando i servizi di completamento, tenendo conto della differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi in contratto e l'ammontare lordo dei servizi utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa ponendo a base di una nuova gara gli stessi interventi;
  - ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - tutti gli eventuali ulteriori maggiori costi relativi alla nuova procedura di gara/affidamento;
    - tutti gli oneri per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, compresi i danni occorsi in conseguenza della mancata tempestiva ultimazione del Progetto.

#### **ART. 21 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

2. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010, e, in particolare, tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG A0414D382B.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontrattanti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

7. In sede contrattuale, le parti dovranno assumere gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica. In particolare, la fattura elettronica, deve essere conforme all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

8. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, l'aggiudicatario, si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice: CIG A0414D382B; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

il Responsabile del procedimento  
f.to dott.ssa Veronica Rade

Visto  
Il Dirigente  
arch. Luca Barison  
(documento firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D. Lgs. 82/2005.